

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 9 del COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI – E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ATTENZIONE TRATTASI DI UNA TRAPPOLA PER ARRIVARE AD UN ACCERTAMENTO IN BASE AL COSIDETTO REDDITOMETRO ED INCREMENTO PATRIMONIALE IN BASE ALL'AUTODENUNCIA – IN TEMPI IMMEDIATI.

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'impresa

Primo invio entro il 31 marzo 2012

Beni ai soci e finanziamenti alle società: chiarite le modalità di comunicazione

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. L'adempimento va effettuato anche se il corrispettivo non è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento e nei casi in cui è effettuata "qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente". È stata, però, prevista l'esclusione della rilevanza dei beni di modesto valore. La prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012 e dovranno effettuarla, in via alternativa, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore.

Nelle motivazioni del provvedimento è precisato che l'intervento normativo ha la finalità di **“riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità”**.

Al fine di evitare facili aggiramenti dell'obbligo di comunicazione, è stato previsto che nella stessa vanno indicati, oltre ai **dati dei soci e dei familiari** delle società o delle imprese individuali che concedono in godimento i beni, anche quelli relativi:

- alle persone fisiche che **direttamente o indirettamente** detengono partecipazioni nell'impresa;
- ai **soci di altra società** appartenente al **medesimo gruppo**;
- ai **familiari** dei detti soci.

La norma, contenuta nell'art. 2, comma 36-*sexiesdecies*, D.L. n. 138 del 2011, stabilisce che la comunicazione va effettuata “nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies*”, nel quale è sancita la indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento “per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento”. Era, quindi, sorto il dubbio se la detta comunicazione dovesse essere effettuata soltanto **in presenza di corrispettivi inferiori al valore normale** ovvero in ogni caso, al fine di non vanificare lo scopo della norma che, come evidenziato, è quello di fare emergere la disponibilità di beni (e le spese sostenute per acquisirla) che possono assumere rilievo ai fini dell'**accertamento sintetico**. Il provvedimento in esame ha scelto questa **seconda strada**, avendo fatto generico riferimento all'assegnazione in godimento dei beni, **senza limitare l'adempimento ai soli casi di corrispettivo inferiore al valore di mercato**. Tra i dati da comunicare sono stati, peraltro, previsti anche il corrispettivo e il valore di mercato.

I beni dati in godimento sono stati suddivisi in **6 categorie**:

- autovetture,
- altri veicoli,
- unità da diporto,
- aeromobili,

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

- immobili,

- “altri”.

L'obbligo di comunicazione è stato **escluso**, con riguardo ai beni inseriti in quest'ultima categoria **residuale**, se gli stessi risultano **“di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA applicata”**.

Tale precisazione è senz'altro opportuna e appare motivata dall'esigenza di evitare di imporre **eccessivi adempimenti** in ordine a beni di scarsa rilevanza ai fini dell'effettuazione degli accertamenti sintetici. Il limite, infatti, è stato mutuato da quello previsto per l'effettuazione degli adempimenti relativi al c.d. **“spesometro”** e risponde alla stessa logica. Si ritiene che i beni che non superano il detto valore non assumano rilievo neanche ai fini dell'applicazione delle penalizzazioni riguardanti la indeducibilità dei costi per l'impresa e la tassazione in capo al socio o familiare della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato.

Con riguardo alle **autovetture** e agli **altri veicoli** è stata richiesta l'indicazione del numero del telaio, per le **unità da diporto** i metri delle stesse, per gli **aeromobili** la potenza del motore (in kw) e per gli **immobili** il comune, la provincia, il foglio e la particella.

Nel provvedimento è stata prevista la comunicazione anche delle **date di inizio e fine della concessione**: si ritiene, pertanto, che l'importo indeducibile ovvero tassato in capo al socio o familiare vada **rapportato al periodo di godimento** del bene, anche perché la norma parla di corrispettivo **“annuo”**.

Il provvedimento stabilisce, infine, che la comunicazione va effettuata:

- **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento;

- **entro il 31 marzo 2012** per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento (cioè al 2012, in caso di periodo coincidente con l'anno solare).

Nel punto 1.3. è, infatti, stabilito che l'obbligo sussiste anche per **“i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011”**.

Nel punto 3.6. è, altresì, previsto che la comunicazione va effettuata anche con riferimento a beni per i quali nel periodo d'imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 16/11/2011)

Finanziamenti soci sempre da comunicare

Secondo l'Agenzia, non vi deve essere relazione tra finanziamento e beni concessi in uso ai soci

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'impresa

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, in occasione del Videoforum 2012 che si è svolto lo scorso 18 gennaio, le prime precisazioni in merito alla nuova e controversa disciplina dei **beni assegnati in godimento ai soci o familiari** e del connesso obbligo di comunicazione dei relativi dati.

Il chiarimento più rilevante è senza dubbio quello riguardante il caso in cui la società conceda un **autoveicolo** in godimento ad un socio che riveste anche la qualifica di **dipendente o di amministratore**. L'Agenzia delle Entrate ha, al riguardo, opportunamente ritenuto che in tale ipotesi **non operi** la disposizione dell'art. 67, comma 1, lett. *h-ter*), del TUIR, in base alla quale costituisce **reddito diverso** la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa ai detti soci o familiari, in quanto la stessa “trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitino la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassino il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore”. Pertanto, in tale ipotesi vige soltanto la specifica **disciplina dei “fringe benefit”** di cui all'art. 51 del TUIR (nonché quella di cui all'art. 54, in caso di imposizione del reddito dell'amministratore nell'ambito di quello di lavoro autonomo).

È stata così data soluzione anche alla questione relativa all'applicazione della norma che dispone l'**indeducibilità dei costi**, per la società, nel caso in cui i beni concessi ai soci o ai familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, siano **utilizzati “promiscuamente”**, cioè sia per l'attività commerciale che per uso personale dei detti soci o familiari. In tale ipotesi, infatti, trovano già applicazione alcune norme che **forfetizzano l'inerenza** (ad esempio, l'art. 164 del TUIR per gli autoveicoli), che non sono state abrogate e restano, quindi, applicabili, in luogo dell'indeducibilità integrale prevista in caso di corrispettivo inferiore al valore normale.

Il soggetto beneficiario è il fiduciario o il disponente

In merito all'obbligo di **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati relativi ai beni concessi in godimento, è stato innanzitutto precisato che, in presenza di una società fiduciaria socia di quella che concede un bene in godimento ad una “persona fisica riferibile alla quota societaria”, ovvero di un *trust* socio di una società che concede il bene in godimento al disponente, “va comunicato come **soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente**, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote”. Si ricorda, infatti, che nel punto 1.1. del provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011 è stato stabilito che devono essere comunicati anche i dati delle persone fisiche che **detengono indirettamente partecipazioni** nell'impresa concedente.

Inoltre, è stato chiarito che i **finanziamenti** e i **versamenti “effettuati o ricevuti dai soci”** vanno comunicati:

- per l'**intero ammontare**: la norma non prevede, infatti, un importo minimo al di sotto del quale tali operazioni non vanno segnalate (a differenza di quanto previsto, invece, per taluni

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'impresa

beni di modesto valore assegnati in godimento);

- “**indipendentemente** dal fatto che tali operazioni siano **strumentali** all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci”.

Al riguardo, si ricorda che nel punto 1.1. del citato provvedimento è precisato che i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere posti in essere nei confronti della “**società concedente**”, il che indurrebbe a ritenere che l’obbligo non si applichi se quest’ultima non assegna alcun bene in godimento a soci o familiari. La risposta fornita dall’Agenzia dovrebbe, pertanto, essere interpretata nel senso che vanno comunicati anche i **finanziamenti** effettuati da **soci diversi dalle persone** che utilizzano i beni (come nel caso di un bene dato in uso al coniuge di un socio, con finanziamento effettuato, invece, da quest’ultimo ovvero da un altro socio) o comunque non direttamente riconducibili all’acquisto dei beni che sono concessi in godimento.

Si ritiene, infine, che il riferimento ai **finanziamenti “ricevuti”** dai soci costituisca un mero refuso, in quanto nel punto 1.1. del provvedimento è chiaramente stabilito che il finanziamento o la capitalizzazione deve essere effettuata “nei confronti della società concedente”.

REDDITO D’IMPRESA

Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento

L’Agenzia ha ribadito, nell’ambito del Telefisco, che finanziamenti e versamenti devono essere comunicati per l’intero ammontare

In occasione del Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione della comunicazione all’**Anagrafe tributaria** dei **finanziamenti dei soci**, ribadendo, nella sostanza, quanto già sostenuto in occasione del Videoforum 2012 dello scorso 18 gennaio. Quindi, riprendendo il contenuto delle risposte:

- i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno **comunicati indipendentemente** dal fatto che tali operazioni siano **strumentali** all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci;

- i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l’**intero ammontare** e non per la quota parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento ai soci.

Inoltre, relativamente alla **prima comunicazione**, che deve essere effettuata **entro il 31 marzo 2012**, vanno comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in periodi d’imposta precedenti, risultino ancora in essere nel periodo d’imposta **in corso al 17 settembre 2011**, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011 (L. 148/2011).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate ha un **impatto operativo** non trascurabile: vale dunque la pena di riprendere la norma primaria e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per comprendere se e in quale misura le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria risultino pienamente **conformi** al dato normativo.

Partendo dal DL n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, si ricorda che l'art. 2 comma 36-*sexiesdecies* prevede che l'**impresa concedente** ovvero il **socio** o il **familiare** dell'imprenditore comunichino all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. I **finanziamenti** o la **capitalizzazione** della società entrano in gioco solo nel successivo comma 36-*septiesdecies* dell'art. 2, il quale dispone che l'Agenzia proceda a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, tenga conto, in particolare, di **qualsiasi forma** di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Quindi, la norma **non** pare prevedere un obbligo di comunicazione relativamente ai **finanziamenti**, ma sembra raccomandarne l'esame in sede di accertamento e di ricostruzione del reddito.

Con un'interpretazione a dir poco estensiva, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha sancito che la comunicazione debba essere inviata anche per i **finanziamenti e le capitalizzazioni** effettuati dai soci nei confronti della società concedente. Stando al provvedimento attuativo, dunque, l'Agenzia non dovrà attendere la fase del controllo, ma **acquisirà da subito** queste informazioni .

Quand'anche si attribuisse rango di norma secondaria al provvedimento del Direttore dell'Agenzia (questione non pacifica), non vi dovrebbero però essere dubbi sul fatto che l'eventuale **illegittimità** del provvedimento possa essere sollevata dinanzi alle Commissioni tributarie in **sede contenziosa**, richiedendone la disapplicazione.

In sede interpretativa, l'Agenzia delle Entrate sembra però trascendere anche lo stesso provvedimento attuativo.

Ai tecnici dell'Amministrazione finanziaria, infatti, è stato chiesto se un socio che ha effettuato **solo finanziamenti** alla società, senza ricevere **alcun bene in godimento**, debba comunque **trasmettere la comunicazione**. La risposta è stata **affermativa**: riprendendo esattamente quanto già affermato in occasione del Videoforum del 18 gennaio scorso, l'Agenzia ha sostenuto che i finanziamenti devono essere comunicati **indipendentemente** dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisto di beni in godimento ai soci.

Posto che il provvedimento attuativo fa riferimento ai **solli finanziamenti** effettuati nei confronti della società concedente, proprio su questo quotidiano si era autorevolmente sostenuto che la risposta dell'Agenzia doveva essere interpretata nel senso che un qualche **bene in godimento** (magari a soggetti diversi da quelli che hanno effettuato il versamento) **doveva esserci**, ad esempio un bene dato in uso al socio A e il finanziamento effettuato dal socio B.

Non tanto la risposta, quanto piuttosto la domanda, fanno però pensare che l'Agenzia

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

attribuisca all'obbligo di trasmissione **natura generalizzata**, richiedendo la comunicazione anche per quelle società che non concedono beni in godimento ai soci, ma ricevono dagli stessi finanziamenti. Se così fosse, sarebbe però difficile sostenere che l'interpretazione dell'Agenzia è coerente con il dato normativo.

L'Amministrazione ribadisce, poi, che devono essere comunicati anche i **versamenti ricevuti dai soci**. Si è già evidenziato su questo quotidiano che, alla luce del provvedimento del Direttore dell'Agenzia, il riferimento ai versamenti “ricevuti” non possa che intendersi come **mero refuso**. La circostanza, però, che il refuso venga ripetuto potrebbe far sorgere qualche dubbio che varrebbe la pena di eliminare con una prossima circolare.

Lo Studio Professionale è attivo su questo specifico aspetto – avendo già dato specifiche indicazioni alla Clientela – ed è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti sul tema.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it